

N. 178/2023 R.G. P.U.



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dr.ssa Monica Attanasio
dr. Pier Paolo Lanni
dr. Francesco Bartolotti

presidente
giudice
rel./est. giudice

nel procedimento n. 178/2023 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

AGRICON S.R.L. AGRICOLA (C.F: 02745700233)

RICORRENTE

nei confronti di

AZ. AGR. CASTIGLIONE DI MOSCONI G. E LAVAGNOLI C. SOCIETA' AGRICOLA (C.F: 02825090232)

GIORGIO MOSCONI (C.F: MSCGRG56T30L781E)

CARLA LAVAGNOLI (C.F: LVGCRL58C61L781Z)

CONVENUTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovra-indebitato Azienda Agricola CASTIGLIONE di MOSCONI G. e LAVAGNOLI C. SOCIETA' AGRICOLA (C.F: 02825090232), avente sede legale in Verona, loc. San Michele Extra, via Sasse 12/A, nonché dei soci Giorgio MOSCONI e Carla LAVAGNOLI, entrambi residenti in Verona, loc. San Michele Extra, via Sasse 12/A.

...oooOooo...

letto il ricorso proposto da AZ. AGR. CASTIGLIONE DI MOSCONI G. E LAVAGNOLI C. SOCIETA' AGRICOLA per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della Azienda Agricola CASTIGLIONE di MOSCONI G. e LAVAGNOLI C. SOCIETA' AGRICOLA, nonché dei soci Giorgio MOSCONI e Carla LAVAGNOLI

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

rilevato che a seguito dell'istanza del creditore è stata fissata udienza per la comparizione personale dei debitori, i quali, ritualmente citati, si sono costituiti senza contestare il credito della parte ricorrente e chiedendo un termine per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie a proporre una procedura alternativa di composizione della crisi di impresa;

rilevato che peraltro alla successiva udienza del 23.01.2024 i debitori convenuti hanno dato atto dell'impossibilità di addivenire ad una composizione negoziata della crisi ed hanno aderito alla domanda di liquidazione controllata;

rilevato che si è provveduto ad acquisire d'ufficio, ai sensi dell'art. 42 CCII, mediante la Cancelleria, i dati e i documenti relativi al debitore presso il Registro delle Imprese competente per territorio, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e presso l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, oltre che presso la Cancelleria delle Esecuzioni per la verifica di eventuali procedure pendenti a carico dei debitori; gli stessi hanno peraltro prodotto copia delle dichiarazioni fiscali e ed IVA;

sentito il giudice relatore;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, c. 2 CCII, atteso che i convenuti hanno sede legale e residenza in Comune di Verona;

rilevato che il procedimento in esame scaturisce dall'istanza di apertura della liquidazione controllata dell'impresa agricola e dei soci convenuti proposta dalla creditrice AGRICON s.r.l.; dunque non vi è stata nomina dell'OCC ed acquisizione della relazione particolareggiata sulla loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

rilevato che le pareti convenute, in quanto società agricola e soci persone fisiche, non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa; peraltro, gli stessi convenuti hanno dichiarato che non sussistono i presupposti per la proposizione di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza ed hanno esplicitamente aderito alla domanda di apertura della liquidazione controllata della società agricola e dei soci persone fisiche;

rilevato che sussiste la condizione dello stato di insolvenza e l'ammontare dei debiti scaduti nei soli confronti della ricorrente AGRICON s.r.l. risulta superiore alla soglia stabilita dall'art. 268 terzo comma CCII; non è contestato ed è comunque documentata l'infruttuosità del pignoramento presso terzi intentato da AGRICON s.r.l. in forza di titolo giudiziale per l'importo di quasi 90 mila euro alla data del 13.09.2023 (doc. 3 ricorrente); la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII emerge inoltre dalla documentazione prodotta in atti in ordine agli ingenti debiti scaduti da cui risultano gravati la società agricola ed i soci, in particolare verso istituti di credito ed Erario, a fronte di un compendio immobiliare già gravato da ipoteche e colpito da azioni esecutive individuali;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, dovendosi precisare che la liquidazione dei beni dovrà avvenire mediante procedure competitive;

rilevato che può procedersi alla apertura di un'unica procedura di liquidazione controllata, tenuto conto che i soci Giorgio MOSCONI e Carla LAVAGNOLI sono coniugi e l'indebitamento ha origine comune nella medesima attività agricola, ferma restando la distinzione delle singole masse attive e passiva della società agricola e di ciascun socio persona fisica;

considerato che deve provvedersi alla nomina di un Liquidatore, scegliendolo dall'elenco dei Gestori della Crisi di cui al D.M. 202/2014, per gli adempimenti di cui agli artt. 270 e ss CCII, nonché al fine di assicurare anche in corso di procedura l'acquisizione della documentazione aggiornata relativa alla capacità reddituale e patrimoniale della società agricola e di ciascuno dei soci convenuti, anche per la determinazione delle quote di crediti, stipendi, pensioni o salari da escludere dalla liquidazione nei limiti di quanto occorre per il mantenimento personale e del proprio nucleo familiare; dalla documentazione in atti emerge che i convenuti Giorgio MOSCONI e Carla LAVAGNOLI godono di un reddito mensile da pensione; sarà dunque cura del Liquidatore provvedere alla verifica dell'entità dei trattamenti previdenziali e delle spese mensili personali e familiari, in vista della determinazione delle quote da lasciare nella libera disponibilità dei debitori ed alla apertura di un conto corrente;

considerato, quanto alla questione della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata, che: alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024: 1) *"la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende... dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura"*; 2) può quindi essere confermato l'orientamento già espresso da questo Tribunale (v. sentenza del 20.09.2022). con le ulteriori precisazioni seguenti; 3) l'apprensione di quote di reddito può avvenire solo fino al momento della dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e, quindi, al massimo per il triennio successivo all'apertura; 4) *qualora sia dichiarata l'esdebitazione, l'attività di liquidazione può proseguire solo in relazione ai beni ancora presenti nel patrimonio del debitore in quel momento*; 5) in particolare, la prosecuzione dell'attività

liquidatoria in tal caso, pur essendo prevista solo dall'art. 281 CCII, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 CCII e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281 CCII, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; 6) in questo caso, la prosecuzione dell'attività di liquidazione deve avvenire comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII; 7) qualora l'esdebitazione non sia dichiarata, la procedura prosegue, anche con l'apprensione delle quote di reddito, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;

considerato, quindi, che nel caso di specie il Liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 281 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14-*quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCI,

- 1) DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei debitori:

AZ. AGR. CASTIGLIONE DI MOSCONI G. E LAVAGNOLI C. SOCIETA' AGRICOLA (C.F.: 02825090232), avente sede legale in Verona, loc. San Michele Extra, via Sasse 12/A;

GIORGIO MOSCONI (C.F: MSCGRG56T30L781E), residente in Verona, loc. San Michele Extra, via Sasse 12/A;

CARLA LAVAGNOLI (C.F: LVGCRL58C61L781Z), residente in Verona, loc. San Michele Extra, via Sasse 12/A;

- 2) NOMINA Giudice Delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;
- 3) NOMINA liquidatore il dr. Francesco NONFARMALE;
- 4) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) DISPONE che il Liquidatore provveda alla verifica dell'entità dei trattamenti previdenziali di ciascun debitore persona fisica e delle spese mensili personali e familiari, in vista della determinazione delle quote da lasciare nella libera disponibilità dei debitori;

visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI,

- 7) ORDINA al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente;
- 8) DISPONE che il liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona nonché la trascriva presso i Registri Immobiliari e presso il Pubblico Registro Automobilistico in relazione ai beni mobili registrati di cui i debitori siano proprietari. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del

liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- **entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno** (a partire dal 30.06.2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta visto dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- **in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura**, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, **una volta terminata l'attività di liquidazione** dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, **una volta terminato il riparto tra i creditori**, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai debitori, al ricorrente e al Liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26/01/2024.

Il giudice relatore
Francesco Bartolotti

La presidente
Monica Attanasio